

Sentenza n. 513/2024 pubbl. il 15/05/2024

RG n. _____

Repert. n. _____

del 15/05/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.*
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. : _____ promossa da:

_____ (C.F. _____
_____)

con il patrocinio dell'avv. _____

ATTORI

contro

_____ SPA nella qualità di mandataria di _____ SRL

con il patrocinio dell'avv. _____

CONVENUTO

e

_____ nella qualità di mandataria di _____ SRL (C.F. _____)

con il patrocinio dell'avv. PERTICARARI RENATO e dell'avv. PERTICARARI ANDREA

CONVENUTO

_____)

CONVENUTO CONTUMACE

e

_____ SPA nella qualità di mandataria di _____

SPA

con il patrocinio dell'avv. _____

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.05.2021

pagina 3 di 9

Firmato Da: CAPOTOSTO ANGELICA Emesso Da: INFOCAMIERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1140dc



Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Ai fini della delimitazione dell'oggetto del presente giudizio va rilevato che dalla documentazione prodotta e dalla disamina del fascicolo relativo alla opposizione dinanzi al G.E. si evince che: in data 09.03.2017 la banca [] s.p.a. notificava atto di pignoramento immobiliare in forza del d.i. n. 647/2016 DELò Tribunale di Macerata provvisoriamente esecutivo; che, con provvedimento in data 10.03.2023, depositato in data 13.03.2017, il Tribunale di Macerata sospendeva la provvisoria esecutività del predetto decreto ingiuntivo; che in data 22.03.2017 la banca [] s.p.a. iscriveva a ruolo il pignoramento dinanzi al Tribunale di Macerata; che in data 24.04.2017 la banca [] spa depositava una nota informativa con la quale dichiarava di non poter procedere al deposito della istanza di vendita per la intervenuta sospensione del titolo esecutivo; che in data 24.04.2017 la banca [] spa trascriveva il pignoramento nei registri immobiliari; che in data 7.06.2017 la [] spa quale mandataria di [] s.p.a., munita di titolo esecutivo, costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, depositava atto di intervento; che in data 18.07.2017 il creditore procedente depositava copia della nota di trascrizione del pignoramento; che in data 01.08.2017 il creditore procedente depositava copia autentica della nota di trascrizione del pignoramento; che in data 07.09.2017 [] [] s.p.a., munito di titolo esecutivo giudiziale provvisoriamente esecutivo, depositava atto di intervento; che in data 13.09.2017 il creditore intervenuto - la [] quale mandataria di [] [] s.p.a. - preso atto della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dal creditore procedente, dava impulso alla procedura esecutiva sospesa, depositava apposita istanza di vendita; che in data 13.09.2017 il creditore intervenuto - la [] spa quale mandataria di [] [] s.p.a. - notificava ai debitori esecutati atto di intervento; che in data 13.09.2017 il G.E. nominava l'esperto e fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 01.02.2018; che in data 22.09.2022 i debitori esecutati chiedevano l'autorizzazione ad accedere al fascicolo telematico; che in data 3.10.2017 i debitori esecutati, premesso che il decreto ingiuntivo in forza del quale era stato notificato il pignoramento da parte della banca [] s.p.a. era stato sospeso dal giudice dell'opposizione con provvedimento in data 10.03.2017, depositato in data 13.03.2017 e che, pertanto, il processo esecutivo era da ritenersi sospeso ex art 623 c.p.c. con conseguente invalidità degli atti esecutivi posti in essere in data successiva alla sospensione ex art 626 c.p.c., proponevano opposizione avverso: l'atto di iscrizione a ruolo del pignoramento del 22/03/2017; la trascrizione del pignoramento avvenuta in data 24/04/2017, su richiesta del procuratore della banca [] spa; l'atto di intervento della società La



[redacted] spa quale mandataria e procuratrice di [redacted] in data 07.06.2017; l'istanza di vendita depositata dal creditore intervenuto in data 6/06/2017; il deposito della nota di trascrizione del pignoramento avvenuto in data 18/07/2017 da parte del procuratore della banca [redacted]; l'atto di intervento di [redacted] e depositato in data 07.09.2017; il provvedimento ex art. 569 c.p.c. adottato dal G.E. in data 13/09/2017.

Con ordinanza in data 25.02.2018 il G.E., ritenuta tardiva la opposizione ex art 617 c.p.c. avverso la trascrizione del pignoramento, la iscrizione del pignoramento, gli interventi dei creditori, la istanza di vendita depositata dal creditore intervenuto e, ritenuta la infondatezza nel merito della opposizione proposta avverso il decreto ex art 569 c.p.c., in ragione della ritenuta ammissibilità dell'intervento da parte dei creditori nella procedura sospesa ex art 623 c.p.c. e della legittimazione del creditore munito di titolo esecutivo a dare impulso alla procedura esecutiva, respingeva la istanza di sospensione e assegnava il termine per l'introduzione nel giudizio di merito.

Avverso la predetta ordinanza i debitori eseguiti proponevano reclamo che veniva respinto con ordinanza in data 18.07.2018.

Il giudizio di merito, tempestivamente e ritualmente introdotto dai debitori eseguiti, veniva definito con sentenza n. 292/2020 di rigetto della opposizione.

Avverso la predetta sentenza i debitori eseguiti proponevano ricorso per cassazione.

Con ordinanza n. sezionale 2096/2022, N. racc. Gen 37558/2022, pubblicata in data 22/12/2022, emessa all'esito del procedimento RG. n. 22164/2020, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dai debitori eseguiti, dichiarava inammissibili i primi due motivi di ricorso (afferenti alla invalidità/inefficacia della trascrizione del pignoramento e dell'iscrizione a ruolo del pignoramento in quanto eseguiti in data successiva al provvedimento con il quale era stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in forza del quale [redacted] s.p.a aveva iniziato la esecuzione immobiliare con pignoramento notificato in data 09.03.2017), accoglieva i motivi dal terzo al sesto, assorbì il settimo e, per l'effetto, cassava con rinvio la sentenza impugnata.

La Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento dei motivi dal terzo al sesto, ritenuti connessi, ribadiva il principio di diritto secondo il quale, nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sospende la provvisoria esecuzione del decreto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., si concretizza l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 c.p.c., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo pendente. Statuiva, altresì che *“Ciò non determina la perdita di efficacia degli atti compiuti in precedenza, ma impedisce il compimento di ulteriori atti di esecuzione e, da un lato, impone al giudice dell'esecuzione di dare atto (con provvedimento meramente ricognitivo) della predetta sospensione, di ufficio o su istanza di parte ai sensi dell'art. 486 c.p.c., senza necessità di una opposizione all'esecuzione, mentre, dall'altro, consente alle parti (e le onera di tanto al tempo stesso) di contestare la*



validità degli eventuali atti esecutivi posti in essere dopo il provvedimento di sospensione di cui all'art. 649 c.p.c., con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.?"

Con la medesima ordinanza la Suprema Corte di Cassazione, rilevando che i debitori esecutati con la spiegata opposizione avevano contestato la legittimità degli interventi, dell'istanza di vendita e del provvedimento ex art 569 c.p.c. in quanto posti in essere dopo la sospensione esterna ex art 623 c.p.c., cassava la sentenza con rinvio al Tribunale per la decisione delle questioni relative: a) alla legittimità o meno dell'intervento di altri creditori (titolati o meno) dopo la sospensione esterna del processo esecutivo ai sensi dell'art 623 c.p.c., determinatasi in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo fatto valere dall'unico creditore, b) alla legittimità degli atti di impulso della procedura esecutiva posti in essere dai creditori titolati eventualmente intervenuti dopo la sospensione esterna del processo esecutivo ex art 623 c.p.c., determinatasi in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo fatto valere dall'unico creditore.

Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, gli attori riassumeva il giudizio di opposizione dinanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione e applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui all'opposizione, la nullità e/o inefficacia di tutti gli atti di impulso della procedura esecutiva, adottati successivamente alla sospensione della esecutività del titolo esecutivo, come elencati nella narrativa dell'opposizione e di tutti gli atti conseguenti, connessi e collegati, con conseguente dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva e ordine di cancellazione della causa dal ruolo; accertare e dichiarare, in ogni caso, la inefficacia del pignoramento per mancato e tempestivo deposito dell'atto di vendita nei termini di cui all'art. 497 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio".*

Le parti convenute, costituendosi, contestavano l'avversa opposizione chiedendo il rigetto.

La causa istruita mediante l'acquisizione della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.05.2024

Tanto premesso va rilevata la tempestività della opposizione agli atti esecutivi proposta dagli attori.

Dalla disamina del fascicolo dell'esecuzione si evince che gli attori opposenti hanno ricevuto la notifica dell'atto di intervento della [] n. q di mandataria di [] solo in data 13.09.2017, di talchè è tale data che decorre il termine ex art 617 c.p.c.

Pertanto, l'opposizione proposta con ricorso depositato in data 03.10.2017 e, quindi, nel termine di giorni 20, risulta tempestiva.

Nel merito la opposizione è infondata.

Ai fini della decisione della opposizione proposta dai debitori esecutati occorre esaminare le questioni evidenziate dalla Suprema Corte di Cassazione relative: a) alla legittimità o meno dell'intervento di altri



creditori (titolati o meno) dopo la sospensione esterna del processo esecutivo ai sensi dell'art 623 c.p.c., determinatasi in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo fatto valere dall'unico creditore; b) alla legittimità degli atti di impulso della procedura esecutiva posti in essere dai creditori titolati eventualmente intervenuti dopo la sospensione esterna del processo esecutivo ex art 623 c.p.c., determinatasi in ragione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo fatto valere dall'unico creditore.

Come è noto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 61 del 7.1.2014, chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale insorto sulla sorte degli atti esecutivi compiuti dal creditore precedente successivamente alla intervenuta caducazione del titolo esecutivo (ovvero alla declaratoria della sua originaria inesistenza) e, in particolare degli atti di intervento effettuati nella medesima procedura, ha confermato l'orientamento tradizionalmente affermatosi nella giurisprudenza di legittimità (rispetto al quale si era posta in termini dissenzienti la pronuncia n. 3531/2009), secondo cui, *“nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore precedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora dopo l'intervento di un creditore munito di titolo sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore precedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante”*.

Nella medesima sentenza la Corte ha precisato che il principio della conservazione del processo esecutivo mentre non trova applicazione nel caso in cui uno o più creditori, muniti di titolo esecutivo, intervengono nel processo esecutivo dopo che sia stata pronunciata la caducazione del titolo esecutivo del creditore precedente e, quindi di sopravvenuta illegittimità dell'azione esecutiva da lui esercitata e nel caso di invalidità originaria del pignoramento (per difetto ab origine di titolo esecutivo o per vizi intrinseci all'atto o per mancanza dei presupposti processuali dell'azione esecutiva trova, invece, applicazione quando il provvedimento, costituente titolo esecutivo, è intervenuto al momento dell'esercizio dell'azione esecutiva, sia venuto meno per le vicende del processo nel quale si è venuto a formare. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, in tutte queste ipotesi, il processo esecutivo, all'epoca valido, non è travolto in presenza di creditori intervenuti con titolo esecutivo tuttora valido.

Tanto premesso, nella specie, l'intervento del creditore titolato e l'istanza di vendita risultano depositati dopo la sospensione ex art 623 c.p.c.

Come è noto, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non determina la caducazione del titolo esecutivo e la sopravvenuta inesistenza del diritto del creditore di procedere né



determina l'inefficacia del pignoramento, ma soltanto la sospensione cd. "esterna" del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato o confermato.

Ne consegue che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo – cui consegue la sospensione esterna del processo esecutivo ex art 623 c.p.c. - non può essere ritenuta fattispecie equiparabile alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (ad esempio, per revoca del decreto ingiuntivo opposto), in quanto essa non determina (come la seconda) l'arresto definitivo della procedura esecutiva per definitivo venir meno del titolo esecutivo, ma comporta soltanto la (sia pure automatica) temporanea sospensione della procedura, che resta quiescente, in attesa di poter riprendere (laddove il titolo riacquisti la sua originaria efficacia) o di essere (questa volta sì) definitivamente arrestata.

Se, dunque, la caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente intervenuta prima dell'intervento di ulteriori creditori, così come la invalidità originaria del pignoramento, travolgendo tutti gli atti della procedura esecutiva, compreso il pignoramento, impedisce di ritenere validamente proposto l'intervento, non esistendo un valido pignoramento a cui l'intervento stesso possa ricollegarsi (come precisato dalle Sezioni Unite), nel caso di mera sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo del creditore procedente - come nella specie -, per contro, tale provvedimento non incide sulla validità degli atti esecutivi anteriormente compiuti (nella specie il pignoramento), di tal ch  può reputarsi ammissibile l'intervento di ulteriori creditori, pur se successivo alla predetta sospensione: in tal caso, infatti, il pignoramento   valido e la procedura esecutiva   solo quiescente e non estinta, perch  l'efficacia esecutiva del titolo   stata solo sospesa, ma il titolo non   stato ancora revocato (n    stata sospesa solo la sua efficacia esecutiva), dal che ulteriormente consegue che se non   consentito il compimento di atti esecutivi ex art. 626 c.p.c. (nel senso che il creditore procedente il cui titolo   stato sospeso non potr  porre in essere ulteriori atti di impulso), non   tuttavia precluso l'intervento di altri creditori (a ben vedere non costituente, di per s , un atto esecutivo), poggiante sull'atto di pignoramento *ab origine* validamente eseguito dal creditore procedente (quando la sospensione dell'efficacia esecutiva del suo titolo non era ancora intervenuta), di cui va affermata la perdurante validit  ed efficacia nella procedura pur quiescente; se poi il creditore intervento nella procedura sospesa – come nella specie - sia anche munito di titolo esecutivo (non sospeso), non sussistono ragioni per ritenere precluso il compimento di nuovi atti di impulso della procedura (inibiti invece al creditore procedente), potendo egli anche provocare singoli atti esecutivi (in senso conforme, Trib. Vicenza, ord. 21 giugno 2011).

Deve, perci , concludersi a) che   ammissibile l'intervento dei creditori (titolati o meno) anche in una procedura sospesa e B) che il creditore munito di titolo esecutivo pu  dare impulso ad una esecuzione gi  sospesa, non potendo a ci  ostare la distinzione, operata dalle Sezioni Unite della Cassazione nella citata pronuncia, tra arresto della procedura avvenuto prima o dopo l'intervento, apparendo tale principio riferibile al solo caso di caducazione del titolo esecutivo (da cui consegue, come detto, il definitivo arresto



della procedura), ma non alla diversa fattispecie della sospensione della sua efficacia esecutiva, che non arresta la procedura, ma la pone soltanto in uno stato di (temporanea) quiescenza (in attesa della sua ripresa o del suo arresto).

Ne consegue che sia l'intervento di [] s.p.a. (e di []) che l'istanza di vendita proposta dalla prima sia, infine, il provvedimento di fissazione dell'udienza di vendita ex art. 569 c.p.c. emesso dal G.E. possono ritenersi atti validamente posti in essere, non profilandosi, quindi, alcuna ragione di illegittimità.

Peraltro, vale rilevare che il decreto ingiuntivo, posto a fondamento della esecuzione promossa da banca [] s.p.a. è stato confermato all'esito del giudizio di opposizione (sentenza del Tribunale di Macerata n. 252/2023), di talchè neppure si è verificata la ipotesi di caducazione del titolo esecutivo comportante la illegittimità dell'azione esecutiva prima dell'intervento dei creditori.

Deve essere disattesa, infine, la dedotta tardività del deposito dell'istanza di vendita da parte del creditore precedente atteso che è pacifico, in quanto non contestato oltre che risultante dalla documentazione prodotta, che in data 24.04.2017 la banca [] spa depositava una nota informativa con la quale dichiarava di non poter procedere al deposito della istanza di vendita per la intervenuta sospensione del titolo esecutivo.

Le spese di lite, stante la novità delle questioni affrontate e la mancanza di precedenti nella giurisprudenza di legittimità, vengono compensate per intero.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta la opposizione;
- 2) compensa le spese di lite.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Macerata, 15 maggio 2024

Il Giudice

dott.ssa Angelica Capotosto

